

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 219 def. - SYN 376

Bruxelles, 19 maggio 1993

Proposta riesaminata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sull'igiene dei prodotti alimentari

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 149,
paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE)

Relazione

La proposta riguarda una direttiva orizzontale relativa ai prodotti alimentari e alle aziende del settore.

La proposta iniziale è stata adottata dalla Commissione il 10 gennaio 1992 e trasmessa al Consiglio il 14 gennaio 1992.

La commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori ha reso il proprio parere il 25 settembre 1992, riprendendo anche il parere della commissione economica e monetaria e per la politica industriale, reso il 15 aprile 1992.

Il parere del Comitato economico e sociale è stato votato il 26 maggio 1992.

Il parere del Parlamento europeo è stato adottato il 29 ottobre 1992. La Commissione ha adottato una proposta modificata il 10 dicembre 1992. Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 17 dicembre 1992.

Il Parlamento europeo ha ricevuto la posizione comune l'11 febbraio 1993.

Nella seduta plenaria del 20 aprile 1993, il Parlamento europeo ha votato una raccomandazione (doc. A3-0126/93-PE 204.176 fin.) che introduce 11 emendamenti. (Sono stati presentati 14 emendamenti, i numeri 1 e 2 sono stati respinti, mentre l'emendamento 13 è stato soppresso).

Emendamento 3 Propone di consolidare le norme comunitarie specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari ai sensi della presente direttiva.

La Commissione non accetta a priori l'idea del consolidamento finché lo studio, per il quale essa si è impegnata, non è terminato. Pertanto respinge l'emendamento.

Emendamento 4 Prevede per tutte le aziende alimentari una frequenza di ispezioni legata al rischio.

La Commissione accetta il principio delle ispezioni legate al rischio (prima parte dell'emendamento) ma respinge la proposta di intervallo massimo di due anni, che non è significativo in ogni situazione.

Emendamento 5 Controllo dei prodotti alimentari importati nella Comunità.

L'emendamento fa riferimento all'obbligo delle autorità competenti di vigilare affinché i prodotti alimentari importati siano conformi alle disposizioni generali formulate nell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva e non alle disposizioni specifiche dei paragrafi 2 e 3, che non possono essere controllate. La Commissione accetta questo emendamento.

Emendamento 6 Chiede alla Commissione di avviare uno studio sulle norme applicabili in tutta la Comunità per l'educazione e la formazione professionale dei lavoratori addetti al trattamento di alimenti. Trasforma in articolo la disposizione dell'allegato sulla formazione professionale.

La Commissione è pronta ad effettuare uno studio dell'attuale situazione di istruzione, formazione e qualifiche per quanto riguarda gli elementi di base della microbiologia e dell'igiene alimentare e a riferire i risultati al Parlamento entro due anni. La Commissione non è invece favorevole a norme applicabili in tutta la Comunità, poiché sono troppo particolareggiate e non rispettano il principio della direttiva. Lasciando questa disposizione nell'allegato, possono essere formulate altre disposizioni sulla formazione nei vari settori dell'industria alimentare, sotto forma di guide di buona prassi nell'igiene alimentare. La Commissione respinge l'emendamento.

Emendamento 7 Dà la possibilità di chiusura parziale di un'azienda da parte delle autorità competenti.

La Commissione accetta questo emendamento: l'articolo consente già la chiusura totale di un'azienda.

Emendamento 8 Conferisce all'azienda il diritto ad essere indennizzata se, in sede di ricorso, risulta che sono state prese misure scorrette.

La Commissione respinge questo emendamento, in quanto la materia è di competenza dei legislatori nazionali. Si può inoltre sostenere che non è compito della direttiva sull'igiene alimentare regolamentare la questione.

Emendamento 9 Dispone, per quanto ragionevolmente possibile, la protezione nei confronti di agenti esterni di contaminazione.

La Commissione respinge questo emendamento poiché la parola "protezione" nel testo copre sufficientemente il significato dell'emendamento e pertanto l'aggiunta delle parole "per quanto possibile" è superflua.

Emendamento 10 Aggiunge al capitolo I dell'allegato la disposizione che gli impianti per il lavaggio dei prodotti alimentari devono essere separati dagli impianti per l'igiene personale.

La Commissione accetta questo emendamento a condizione che siano aggiunte le parole "ove necessario".

Emendamento 11 Dispone, se del caso, che ogni persona che lavora in locali per il trattamento di prodotti alimentari deve indossare indumenti adeguati.

La Commissione accetta l'emendamento (con alcune modifiche). L'aggiunta delle parole "ove necessario" ha reso accettabile l'emendamento.

Emendamento 12 Dispone specifiche condizioni d'immagazzinaggio per i materiali da imballaggio.

La Commissione respinge questo emendamento. Esso non è necessario in quanto norme adeguate per i materiali da imballaggio sono menzionate nel capitolo V dell'allegato.

Emendamento 14 Dispone che tutte le versioni linguistiche del paragrafo 2 del capitolo IV dell'allegato siano uniformate alla versione francese.

La Commissione preferisce il testo francese e pertanto accetta l'emendamento.

Proposta riesaminata di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
sull'igiene dei prodotti alimentari

La Commissione non accetta la modifica proposta dell'articolo 14. Essa mantiene pertanto la propria proposta, fatti salvi i seguenti emendamenti. La Commissione concorda con la posizione comune enunciata nel documento n. 10883/1/92 del Consiglio.

1. Aggiungere il sottoparagrafo seguente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a).

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché tutti i locali in cui vengano trattati prodotti alimentari vengano ispezionati con una frequenza che tenga conto del rischio connesso con tali locali.

2. Modificare l'articolo 8, paragrafo 3 nel modo seguente.

Le autorità competenti vigilano affinché i controlli sui prodotti alimentari importati nella Comunità siano effettuati conformemente alla direttiva 89/397/CEE per garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 della presente direttiva e, ove opportuno, di qualsiasi disposizione stabilita ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva.

3. Modificare l'articolo 9, paragrafo 1 nel modo seguente.

Qualora, durante i controlli di cui all'articolo 8, le autorità competenti constatino che il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 3 oppure, ove opportuno, di qualsiasi disposizione stabilita ai sensi dell'articolo 4, possa compromettere la sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari, essi adottano le misure adeguate che possono includere, per esempio, il ritiro e/o la distruzione del prodotto alimentare o la chiusura totale o parziale dell'azienda per un periodo adeguato.

4. Modificare il capitolo I, paragrafo 4 dell'allegato nel modo seguente.

I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio dei prodotti alimentari devono essere separati dai lavabi.

5. Modificare il capitolo IV, paragrafo 2 dell'allegato nel modo seguente.

I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non devono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultarne contaminati.

Gli alimenti sfusi, liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o in contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile e indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari".

6. Modificare il capitolo VIII, paragrafo 1 dell'allegato nel modo seguente.

Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di prodotti alimentari deve mantenere, durante il servizio, uno standard elevato di pulizia personale e, ove necessario, essere provvista di indumenti puliti adeguatamente protettivi.

COM(93) 219 def.

DOCUMENTI**IT****10 05**

N. di catalogo : CB-CO-93-246-IT-C

ISBN 92-77-55865-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo